

Delibera 23 luglio 2012, n. 1135

Lista delle professioni oggetto di apprendistato e standard formativi aziendali di cui alla [LP 04 luglio 2012, n. 12](#)

...omissis...

1. la lista delle attività professionali oggetto d'apprendistato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), riportata nell'allegato 1 è approvata;
2. apprendisti che hanno stipulato il contratto prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione possono concludere la loro formazione ai sensi delle disposizioni in vigore all'atto della stipula del contratto;
3. gli standard per la formazione aziendale ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della [legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), contenuti nell'allegato 2, sono approvati.
4. l'elenco delle attività professionali oggetto d'apprendistato (allegato 1) e gli standard per la formazione aziendale (allegato 2) sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
5. gli standard per la formazione aziendale (allegato 2) valgono dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Allegato 2

1. Gli standard per la formazione aziendale degli apprendisti

Gli standard per la formazione aziendale degli apprendisti sono definiti ai sensi della legge n. 12 del 4 luglio 2012, "Ordinamento dell'apprendistato", articolo 8, comma 3:

- 1.1 Le competenze professionali dei formatori/delle formatrici

Il titolare/la titolare o collaboratore/collaboratrice responsabile della formazione aziendale, in seguito è denominato/denominata formatore/formatrice.

Il formatore/la formatrice dispone di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) Attestato di fine apprendistato della relativa professione e successiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nella medesima professione oggetto d'apprendistato.
- b) Qualifica professionale almeno triennale e successiva esperienza di almeno 24 mesi nella relativa professione oggetto d'apprendistato.
- c) Titolo di maestro professionale nella relativa professione oggetto d'apprendistato.
- d) Diploma di scuola superiore quinquennale, di un istituto tecnico superiore o di un'università, relativo alla relativa professione e successiva esperienza professionale di almeno 18 mesi nella medesima professione oggetto d'apprendistato.
- e) Almeno sei anni d'esperienza nella relativa professione.

Il requisito di cui alla lettera e) non è sufficiente per le professioni dei settori automobili e motocicli, installazioni, sanità, cura (igiene) del corpo, generi alimentari, odontotecnica, ottica, calzoleria ortopedica e spazzatura di camini, per i quali fanno fede le disposizioni particolari previste dalla legge n. 1 del 25 febbraio 2008, "Ordinamento dell'artigianato". L'esercizio di tali professioni richiede il possesso di uno dei requisiti riportati nei punti da a) a d).

Il direttore/la direttrice dell'ufficio apprendistato e maestro artigiano ha facoltà d'ammettere anche altri requisiti a titolo d'equivalenza per la funzione di formatore/formatrice.

Il riconoscimento dell'esperienza professionale è previsto per le attività di operaio qualificato/operaia qualificata, di familiare coadiuvante, di socio/socia coadiuvante o di titolare di un'azienda operante nel settore del mestiere in questione.

1.2 La formazione per formatori/formatrici d'apprendisti

a) Il formatore/la formatrice dovrà comprovare la formazione per formatori/formatrici d'apprendisti. L'amministrazione provinciale riconosce le formazioni, prove d'esame e le equivalenti esperienze, riportate in seguito:

- Il corso base per formatori/formatrici d'apprendisti, effettuato dall'amministrazione provinciale. Il corso ha durata di 16 ore e termina con un colloquio tecnico. Il programma comprende i seguenti argomenti: il ruolo del formatore/della formatrice; la formazione, l'accompagnamento, l'assistenza e l'incoraggiamento degli apprendisti; la collaborazione tra azienda, scuola e genitori.

- L'attestazione relativa alla prova d'esame di pedagogia professionale per la formazione dei maestri professionali.

- Un certificato relativo alla formazione – legalmente riconosciuta – per formatori/formatrici d'apprendisti, conseguito in Italia o all'estero.

- Un attestato di frequenza di un corso di almeno 16 ore di gestione del personale.

b) In caso il formatore/la formatrice non potesse comprovare alcuna formazione legalmente riconosciuta, il datore/la datrice di lavoro garantisce il suo recupero tramite una formazione per formatori/formatrici d'apprendisti, riconosciuta dall'amministrazione provinciale, entro 6 mesi.

1.3 La presenza del formatore/della formatrice sul luogo di formazione dell'apprendista

Il formatore/la formatrice dovrà essere presente sul luogo di formazione dell'apprendista per almeno 75% dell'orario di lavoro. In caso d'apprendista minorenni, durante l'eventuale assenza del formatore/della formatrice sul luogo di formazione dovrà essere comunque presente una persona adulta.

1.4 L'idoneità personale del datore/della datrice di lavoro e del formatore/della formatrice

Né il datore/la datrice di lavoro né il formatore/la formatrice devono aver subito condanne, passate in giudicato, per danneggiamento fisico, psichico o morale di dipendenti dell'azienda. In caso di condanna dovranno essere stati riabilitati.

1.5 L'equipaggiamento e l'organizzazione del luogo di formazione

Il luogo di formazione è equipaggiato e organizzato in modo da poter realizzare la formazione aziendale conformemente al profilo professionale ed al quadro formativo nonché preparare l'apprendista a sostenere l'esame di fine apprendistato in funzione del programma d'esame.

1.6 L'iscrizione al registro delle imprese o in un ordine professionale

L'azienda è iscritta al registro delle imprese con attività corrispondente al mestiere in questione. In caso di mestiere con obbligo d'iscrizione a un ordine professionale, il titolare/la titolare è regolarmente iscritto/iscritta a tale ordine.

2. La denuncia di modifiche o cambiamenti

2.1 Il cambio del formatore/della formatrice

In caso di cambio del formatore/della formatrice:

> Non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2 della [Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12](#), "Ordinamento dell'apprendistato", se il nuovo formatore/la nuova formatrice può comprovare il possesso delle competenze tecniche

richieste e la frequenza (oppure il recupero entro 6 mesi) del corso per formatori/formatrici.

> In caso di mancata disponibilità di un formatore/una formatrice in possesso delle competenze tecniche necessarie e che abbia frequentato il corso per formatori/formatrici, gli apprendisti precedentemente assunti possono terminare il loro apprendistato, ma non possono essere assunti nuovi apprendisti.

2.2 Il cambio della forma giuridica / la successione d'impresa

> Nei casi di passaggio dell'azienda ad un successore/una succeditrice e di modifica della forma giuridica, il nuovo titolare/la nuova titolare o il suo/la sua rappresentante legale dovrà comunicare all'ufficio apprendistato e maestro artigiano la garanzia del rispetto degli standard formativi per la relativa professione oggetto d'apprendistato.

> In caso di forma giuridica invariata, non si considera inizio d'attività formativa la formazione d'apprendisti. Di conseguenza non è richiesta alcuna nuova denuncia.